

Legge regionale 4 novembre 2024, n. 27

Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2023.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Oggetto)

1 È approvato il rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2023, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.

Art. 2
(Entrate di competenza del conto del bilancio 2023)

1. Le entrate di competenza correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, da trasferimenti correnti, extratributarie, in conto capitale, da riduzione di attività finanziarie, da accensione prestiti e per conto terzi e partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 2023, ammontano a complessivi euro 3.332.133.102,83, di cui rimosse euro 2.586.303.071,24 e rimaste da riscuotere euro 745.830.031,59.

Art. 3
(Spese di competenza del conto del bilancio 2023)

1. Le spese di competenza correnti, di investimento, per incremento attività finanziarie, per rimborso prestiti e per conto terzi e partite di giro impegnate nell'esercizio finanziario 2023 ammontano a complessivi euro 3.345.753.936,97, di cui pagate euro 2.468.731.076,50 e rimaste da pagare euro 877.022.860,47.

Art. 4
(Residui attivi e passivi di competenza accertati
alla chiusura dell'esercizio 2023)

1. I residui attivi e passivi formati nell'esercizio di competenza sono stati accertati nei seguenti importi complessivi:

a) somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio sulle entrate di competenza accertate euro 745.830.031,59;

- 2) degli esercizi 2022 e precedenti euro 488.908.082,73;
- c) residui passivi per un totale di di cui:
 - 1) della competenza dell'esercizio 2023 euro 877.022.860,47;
 - 2) degli esercizi 2022 e precedenti euro 503.364.224,21;
- d) fondo pluriennale vincolato per spese correnti euro 45.895.834,70;
- e) fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale euro 133.216.989,81;
- f) fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie euro 511.896,71.

2. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2023, considerando le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, è determinato nell'importo di euro 64.807.357,27 di cui:

- a) fondo anticipazione liquidità euro 26.852.343,09;
- b) debito autorizzato e non contratto euro 37.955.014,18.

Art. 8 (Conto di tesoreria)

1. Il conto reso dal tesoriere per l'esercizio finanziario 2023 presenta i seguenti dati finali:

- a) fondo di cassa al 1° gennaio 2023 euro 491.783.008,95;
- b) riscossioni per un totale di di cui:
 - 1) in conto competenza euro 2.586.303.071,24;
 - 2) in conto residui attivi euro 560.994.568,22;
- c) pagamenti per un totale di euro 2.936.558.803,47,

di cui:

- | | | |
|---------------------------------------|------|-------------------|
| 1) in conto competenza | euro | 2.468.731.076,50; |
| 2) in conto residui passivi | euro | 467.827.726,97; |
| d) fondo di cassa al 31 dicembre 2023 | euro | 702.521.844,94. |

Art. 9

(Conto economico e stato patrimoniale)

1. È approvato il risultato economico 2023 pari a euro 58.249.750,55 in base alle seguenti risultanze:

- | | | |
|---|------|-------------------|
| a) totale componenti positive della gestione | euro | 2.905.150.488,48; |
| b) totale componenti negative della gestione | euro | 2.872.641.518,73; |
| c) differenza fra componenti positivi e negativi della gestione | euro | 32.508.969,75; |
| d) totale proventi e oneri finanziari | euro | - 17.739.339,57; |
| e) totale rettifiche | euro | 0,00; |
| f) totale proventi e oneri straordinari | euro | 47.030.700,53; |
| g) risultato prima delle imposte | euro | 61.800.330,71; |
| h) imposte | euro | 3.550.580,16; |
| i) risultato dell'esercizio | euro | 58.249.750,55. |

2. È approvato lo stato patrimoniale – attivo per l'esercizio finanziario 2023, pari a euro 2.939.423.582,19 in base alle seguenti risultanze:

- | | | |
|--|------|-------------------|
| a) crediti verso lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione | euro | 0,00; |
| b) totale immobilizzazioni | euro | 1.133.098.141,70, |
| di cui: | | |
| 1) totale immobilizzazioni immateriali | euro | 22.917.298,82; |

2)	totale immobilizzazioni materiali	euro	379.930.336,54;
3)	totale immobilizzazioni finanziarie	euro	730.250.506,34;
c)	totale attivo circolante di cui:	euro	1.806.325.440,49,
1)	totale rimanenze	euro	9.292,00;
2)	totale crediti	euro	945.734.111,62;
3)	totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	euro	0,00;
4)	totale disponibilità liquide	euro	860.582.036,87;
d)	totale ratei e risconti	euro	0,00;
e)	totale dell'attivo	euro	2.939.423.582,19.

3. È approvato lo stato patrimoniale – passivo per l'esercizio finanziario 2023, pari a euro 2.939.423.582,19 in base alle seguenti risultanze:

a)	totale patrimonio netto	euro	553.245.068,48;
b)	totale fondi per rischi e oneri	euro	87.999.894,66;
c)	totale trattamento economico di fine rapporto	euro	0,00;
d)	totale debiti	euro	1.891.443.029,86;
e)	totale ratei e risconti	euro	406.735.589,19;
f)	totale del passivo	euro	2.939.423.582,19;
g)	conti d'ordine	euro	268.740,95.

Art. 10 (Allegati)

1. Al rendiconto generale della Regione Umbria, sono allegati:

- a) Allegato A1 - Conto del bilancio - gestione delle entrate;
- b) Allegato A2 - Conto del bilancio - riepilogo generale delle entrate;
- c) Allegato B1 - Conto del bilancio - gestione delle spese;
- d) Allegato B2 - Conto del bilancio - riepilogo generale delle spese per missioni;
- e) Allegato B3 - Conto del bilancio - riepilogo generale delle spese;
- f) Allegato C - Quadro generale riassuntivo;
- g) Allegato D - Equilibri di bilancio;
- h) Allegato E - Conto economico;
- i) Allegato F - Stato patrimoniale - attivo;
- j) Allegato G - Stato patrimoniale - passivo;
- k) Allegato H - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- l) Allegato H1 - Allegato a/1 Risultato di amministrazione - quote accantonate;
- m) Allegato H2 - Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate;
- n) Allegato H3 - Allegato a/3 Risultato di amministrazione - quote destinate;
- o) Allegato I - Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
- p) Allegato J - Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti;
- q) Allegato K - Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie;
- r) Allegato L1 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti - impegni;

s) Allegato L2 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti - pagamenti in c/competenza;

t) Allegato L3 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti - pagamenti c/residui;

u) Allegato L4 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - impegni;

v) Allegato L5 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - pagamenti in c/competenza;

w) Allegato L6 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui;

x) Allegato L7 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso di prestiti - impegni;

y) Allegato L8 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per servizi per conto terzi e partite di giro - impegni;

z) Allegato M - Riepilogo spese per titoli e macroaggregati;

aa) Allegato N - Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti;

bb) Allegato O - Impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti;

cc) Allegato P - Prospetto dei costi per missione;

dd) Allegato Q - Conto del bilancio - gestione delle spese - ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria;

ee) Allegato R - Prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, previsto dall'articolo 77-quater, comma 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 2, comma 1 del D.M. 23 dicembre 2009, n. 38666 del Ministero dell'Economia e delle finanze (Superamento della rilevazione trimestrale di cassa e modalità di pubblicazione dei dati SIOPE nei rendiconti o bilanci di esercizio delle amministrazioni pubbliche);

ff) Allegato S1 - Elenco dei residui attivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

gg) Allegato S2 - Elenco dei residui passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

hh) Allegato S3 - Elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio;

ii) Allegato T - Relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;

jj) Allegato U1 - Elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera d ter) del D.lgs. 118/11;

kk) Allegato U2 - Elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito autorizzato e non contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lett. d bis) del D.lgs. 118/11;

ll) Allegato U3 - Analisi degli investimenti di competenza dell'esercizio per fonte di copertura;

mm) Allegato V - Attestazione dei tempi di pagamento di cui all'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66

(Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

nn) Allegato W - Rendiconto consolidato della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa;

oo) Allegato X - Relazione del Collegio dei revisori dei Conti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 4 novembre 2024

T E S E I

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Agabiti, deliberazione n. 716 del 18 luglio 2024, atto consiliare n. 2171 (XI Legislatura);
- assegnato per il parere, con competenza in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente “Affari istituzionali e comunitari”, il 19 luglio 2024;
- testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 21 ottobre 2024, con parere e relazioni illustrate oralmente dal Presidente Nicchi per la maggioranza e dal Vice Presidente Porzi per la minoranza (Atto n. 2171/BIS);
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 22 ottobre 2024, deliberazione n. 421.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR - Sezione Atti del Presidente, nomine, volontariato, personalità giuridica e BUR, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all’art. 10, comma 1, lett. ee), jj), kk) e mm):

- Si riporta il testo dell’art. 77-quater, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195), come modificato dai decreti legge: 31 maggio 2010, n. 78 (in S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176), 6 dicembre 2011, n. 201 (in S.O. alla G.U. 6 dicembre 2011, n. 284), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2011, n. 300) e 24 aprile 2017, n. 50 (in S.O. alla G.U. 24 aprile 2017, n. 95), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. alla G.U. 23 giugno 2017, n. 144):

«Art. 77-quater.

Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione
della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa

Omissis.

11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all’articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.».

- Si riporta il testo dell’art. 2, comma 1 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2009, n. 38666, recante “Superamento della rilevazione trimestrale di cassa e modalità di pubblicazione dei dati SIOPE nei rendiconti o bilanci di esercizio delle amministrazioni pubbliche” (pubblicato nella G.U. 10 febbraio 2010, n. 33):

«Art. 2

Rendiconto e dati SIOPE

1. Gli enti soggetti alla rilevazione di cui all’art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, allegano, a seconda del tipo di contabilità cui sono tenuti, al rendiconto o al bilancio di esercizio relativi agli anni 2010 e successivi, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide.

Omissis.».

- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” (pubblicato nella G.U. 26 luglio 2011, n. 172), è stato modificato e integrato con: decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (in S.O. alla G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. alla G.U. 29 ottobre 2013, n. 254), decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in S.O. alla G.U. 28 agosto 2014, n. 199), legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2014, n. 300), decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2015, n. 140), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2015, n. 188), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 maggio 2015 (in G.U. 12 giugno 2015, n. 134), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 luglio 2015 (in G.U. 31 luglio 2015, n. 176), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 dicembre 2015 (in G.U. 22 dicembre 2015, n. 297), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 marzo 2016 (in G.U. 21 aprile 2016, n. 93), decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 (in G.U. 24 giugno 2016, n. 146), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (in G.U. 20 agosto 2016, n. 194), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 4 agosto 2016 (in G.U. 22 agosto 2016, n. 195), decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (in G.U. 8 settembre 2016, n. 210), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 maggio 2017 (in G.U. 1 giugno 2017, n. 126), decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (in G.U. 20 giugno 2017, n. 141), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12 agosto 2017, n. 188), decreto

del Ministero dell'economia e delle finanze 11 agosto 2017 (in G.U. 8 settembre 2017, n. 210), decreto legge 16 ottobre 2017, 148 (in G.U. 16 ottobre 2017, n. 242), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 5 dicembre 2017, n. 284), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 dicembre 2017 (in G.U. 21 dicembre 2017, n. 297), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2017, n. 302), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018 (in G.U. 9 giugno 2018, n. 132), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 agosto 2018 (in G.U. 13 settembre 2018, n. 213), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2019, n. 145 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2018, n. 302), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 marzo 2019 (in G.U. 25 marzo 2019, n. 71), decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30 aprile 2019, n. 100), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. alla G.U. 29 giugno 2019, n. 151), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 agosto 2019 (in G.U. 22 agosto 2019, n. 196), decreto legge 18 agosto 2020, n. 104 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2020, n. 203), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. alla G.U. 13 ottobre 2020, n. 253), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 settembre 2020 (in G.U. 1 ottobre 2020, n. 243), legge 30 dicembre 2020, n. 178 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2020, n. 322), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 settembre 2021 (in G.U. 15 settembre 2021, n. 221) e decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 ottobre 2021 (in G.U. 3 novembre 2021, n. 262). Si riporta il testo dell'art. 11, comma 6, lett. d-bis) e d-ter):

«Art. 11
Schemi di bilancio

Omissis.

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

Omissis;

d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto;

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione;

Omissis.».

- Si riporta il testo dell'art. 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" (pubblicato nella G.U. 24 aprile 2014, n. 95), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23 giugno 2014, n. 143), come modificato dal decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2015, n. 140), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2015, n. 188):

«Art. 41
(Attestazione dei tempi di pagamento)

1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa.

2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'articolo

32, comma 2, nonché dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

3. La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come rilevato nella certificazione del patto di stabilità interno.

4. Le regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione contenente le informazioni di cui al comma 1 e le iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. La trasmissione della relazione e l'adozione da parte degli enti delle misure idonee e congrue eventualmente necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo del rispetto della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sui tempi di pagamenti costituisce adempimento regionale, ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».